

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

Contratto d'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'intervento di restauro e recupero funzionale del fabbricato "Ex Portineria" di Villa San Remigio a Verbania.

Tra:

la REGIONE PIEMONTE (Cod. Fisc. 80087670016), con sede in Torino, Via Viotti 8, in persona di nato/a il .../.../... domiciliato per la carica presso la sede della Direzione in Torino Via Viotti n. 8, (in seguito la "Committente") e:..... rappresen- tata da..... nato/a il .../.../... in seguito l'"Appaltatore)

PREMESSO CHE:

- la Committente ha indetto procedura aperta, ex artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'intervento di restauro e recupero funzionale del fabbricato denominato "ex portineria" di Villa San Remigio a Verbania;

- il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs 163/2006, con contratto da stipulare a corpo e a misura ex art. 53 comma 4 del D.Lgs 163/2006;
- sono state presentate n ... offerte;
- il .../.../... , in seduta pubblica, sono stati aperti i plichi ed è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, previo accantonamento delle buste sigillate contenenti le offerte tecniche ed economiche e la documentazione giustificativa a corredo dell'offerta;
- sono stati effettuati gli opportuni riscontri presso il Casellario Informativo delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici nonché gli opportuni riscontri ex art. 48 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
- con verbali reg. ... del .../.../... la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n ... del .../.../.../ ha esaminato le offerte tecniche ammesse;
- alla seduta pubblica del .../.../... sono state aperte le offerte economiche ed è risultato aggiudicatario provvisorio ;

- con determinazione dirigenziale n. ... del .../.../... la Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta tecnica ed economica da questi presentata che, sebbene non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di legge previsti;
- ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare in ogni loro parte.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste per l'intervento di restauro e recupero

funzionale del fabbricato denominato "ex portineria" di Villa San Remigio a Verbania;

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 19 dell'allegato XXI del D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. n. 554/1999, dal Capitolato Speciale d'Appalto (il "C.S.A.") e, più in generale, dagli allegati al presente Contratto.

ART. 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a) Bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara";
- b) Offerta tecnica ed economica - nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- c) C.S.A. e relativi allegati ;
- d) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ("Cap. Gen.");
- e) Elaborati grafici e descrittivi, Elenco Prezzi Unitari;
- f) Piani della sicurezza previsti dall'art. 100 del D.M. n. 81 del 9 Aprile 2008 e dall'art. 131 del

D.Lgs. n. 163/2006 (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo della Sicurezza;

g) Cronoprogramma lavori;

h) Allegati di cui all'art. 31 del presente contratto;

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) CSA; (II) elaborati di cui al punto e), comma 1 del presente articolo, piani della sicurezza previsti dall'art. 100 del D.lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 e dall'art. 131, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e; (III) bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara", dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica, (IV) altri documenti allegati al presente Contratto; (V) leggi, regolamenti e norme indicate al Capo II art. 6 del C.S.A. parte 1 e che si intendono integralmente richiamate.

3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

a) Contratto;

b) C.S.A.;

c) Elaborati di cui al punto e), comma 1 del presente articolo, piani di sicurezza dall'art. 131 del D. Lgs. 163/2006;

d) Bando di gara, disciplinare di gara, dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica;

e) altri documenti allegati al presente contratto;

f) Leggi, regolamenti e norme di cui al precedente comma 2 (V).

Si richiama integralmente il capo 2 del C.S.A. [Disciplina Contrattuale]

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo **totale complessivo dei lavori** a corpo compresi nell'Appalto ammonta ad **Euro** _____

IVA esclusa.

2. Nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1 sono compresi gli **oneri contrattuali relativi alla sicurezza**, pari ad **Euro 43.403,62 IVA esclusa, non soggetti a ribasso;**

3. Ai sensi dell'art. 133, comma 3 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 C.C.

In merito all'adeguamento dei prezzi trova tuttavia applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, la disciplina specificamente illustrata ai successivi commi dell'art. 133 del suddetto Decreto.

PARTE SECONDA

ART. 5 - PIANI DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente:

- le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006;
- il piano operativo della sicurezza di cui al comma 2, lettera c, dei sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006;

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto prescritto dal Piano di sicurezza e coordinamento.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del presente Contratto, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 129, 130 e 131 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ("Regolamento") e dall'art. 9 del Cap. Gen. 145/2000.

2. La consegna dei lavori sarà effettuata con le modalità e nei termini di cui al capo 3 - art. 13 [Consegna e inizio dei lavori] del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

3. Ai sensi dell'art. 130, comma 6 del Regolamento, in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

ART. 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") un programma dettagliato di esecuzione per singole categorie redatto secondo i modelli di Gantt, Pert o simili ("Programma") ed in conformità a quanto stabilito al capo 3 dall' art. 13 [Consegna e inizio dei lavori -Durata giornaliera dei lavori], dall' art. 14 [Periodo contrattuale: mobilitazione, termine per l'ultimazione dei lavori e scadenza intermedia; sospensioni programmate; manutenzione gratuita], art. 19 [Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma] del C.S.A.

2. Il Programma, predisposto secondo quanto indicato al capo 3 dall'art. 19 [Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma] del C.S.A., dettagliato ad un livello non inferiore a quello progettuale e secondo le indicazioni del D.L., dovrà essere presentato al Direttore dei lavori almeno 10 giorni prima della scadenza mensile. Il medesimo programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali variazioni di previsione in rapporto all'andamento dei lavori.

ART. 8 - CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al Direttore dei lavori.

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 D.Lgs n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

5. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il Direttore dei lavori hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

7. Si richiama integralmente quanto stabilito al capo 2 dall'art. 10 [Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere] e inoltre dal Capo 12 [Norme operative] del C.S.A.

ART. 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed

agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il Direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste al capo 2 dall'art. 8 [Disposizioni particolari riguardanti l'appalto] del C.S.A. e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato art. 8 del

C.S.A. e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

ART. 11 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri, obblighi e responsabilità derivanti dal rispetto dell'art. 3 del presente contratto si applica quanto stabilito al capo 12 dall'art. 57 [Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori], art. 58 [Oneri speciali a carico dell'Appaltatore], art. 59 [Proprietà dei materiali di scavo, demolizione e rimozione], art. 60 [Utilizzo di materiali recuperati o riciclati] e art. 61 [Custodia del cantiere] del C.S.A. che si intendono integralmente richiamati.

ART. 12 - DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei

lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

2. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

4. L'Appaltatore è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali:

- subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il C.C.N.L. non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò

senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate a garanzia non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti l'appaltatore non può opporre eccezione al Committente, né ha titolo al risarcimento dei danni. In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, la Committenza ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzio-

ni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% delle retribuzione liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi. I predetti pagamenti fatti dalla Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Per quanto non espressamente previsto si richiama quanto disposto dal C.S.A. e dalla relativa normativa vigente.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE NORME

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo. Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l'elencazione di cui al Capo II , art. 6 (Documenti che fanno parte del contratto) del C.S.A. parte 1.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 11 del presente contratto, nonché al capo 12 dagli artt. 57 [Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore nella gestione dei lavori], 58 [Oneri speciali a carico dell'Appaltatore], 59 [Proprietà dei materiali di scavo, demolizione e rimozione], 60 [Utilizzo di materiali recuperati o riciclati], 61 [Custodia del cantiere] del C.S.A., con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal Direttore dei lavori, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal Direttore dei lavori, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabi-

lità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

3. E', inoltre, a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale.

ART. 15 - CAUZIONE

1. Al presente Contratto è allegata, in conformità agli schemi polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004, la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 113 del D.Lgs 163/2006, in misura pari a € mediante

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito al capo 6 [Cauzioni e Garanzie] dagli artt. 34 [Cauzione provvisoria], 35 [Cauzione definitiva] e 36 [Riduzione delle garanzie] del C.S.A.

ART. 16 - ASSICURAZIONI

1. Ai sensi del capo 6 dell'art. 37 [Obblighi assicurativi a carico dell'impresa] come da C.S.A, al presente Contratto sono allegate:

- copia di polizza C.A.R. (Contractor All Risks) che l'Appaltatore, in conformità agli schemi polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004, ha contratto a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere ed in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisorie per

massimali: somma assicurata pari a **euro € 1.883.000,00** di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 933.000,00;

partita 2) per le opere preesistenti: euro 900.000,00;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00;

la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque secondo quanto stabilito al capo 6 dall'art. 37 [Obblighi assicurativi a carico

dell'impresa] del C.S.A che si richiama integralmente;

- copia di polizza assicurativa, emessa in conformità agli schemi polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004, a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dei lavori, con massimali minimi ed inderogabili di:

euro 575.000,00 per danni a persone;

euro 575.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo;

euro 575.000,00 danni a cose e/o animali in conformità al medesimo art. 37 del C.S.A che si richiama integralmente.

2. Il testo delle polizze deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione della Committente.

ART. 17 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140 non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal capo 5 [Disciplina Economica] dagli artt. 26 [Spese contrattuali, imposte e tasse], 27

[Anticipazioni;pagamenti in acconto - Tracciabilità dei pagamenti], 28 [Pagamenti a saldo], 29 [Ritardi nel pagamento delle rate di acconto], 30 [Ritardi nel pagamento della rata di saldo], 31 [Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo], 32 [Anticipazione del pagamento di taluni materiali], 33 [Cessione del contratto, vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione dei crediti] del C.S.A che si intende integralmente richiamato.

3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare

ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Committente non può eseguire alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La committente risolve di diritto il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i..

L'appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 18 - PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. e del capo 2 art. 10 [Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere] del C.S.A che si richiama integralmente, i pagamenti saranno effettuati presso

.....,

sul c/c n.

2. La persona o le persone delegate ad operare su tale conto dedicato sono

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

4. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

5. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

6. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

ART. 19 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs 163/2006 e dall'art. 33 del C.S.A..

2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ART. 20 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto è di **360 (trecentosessanta) giorni naturali consecutivi**.

2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 21 [Penali per il ritardo].

3. Si richiama quanto stabilito dal capo 3 degli artt. 15 [Proroghe], 16 [Sospensioni ordinate dal D.L], 17 [Sospensioni ordinate dal RUP] del C.S.A, dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Cap. Gen. e dall'art. 133 del Regolamento.

ART. 21 - PENALI PER IL RITARDO

1. L'Appaltatore, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 20 del presente contratto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare alle penali di cui al capo 3, art. 18 [Penali in caso di ritardo] del C.S.A. che si richiama integralmente e secondo quanto previsto dall'art. 117 - comma 3 del DPR 554/99. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

3. L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

4. L'ammontare delle spese di assistenza di direzione lavori sarà dedotto dal conto finale; le penali intermedie verranno dedotte in occasione dello Stato di Avanzamento Lavori successivo.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Si richiama integralmente quanto stabilito al capo 9 [Disciplina del subappalto] dagli artt. 47 [Subappalto], 48 [Responsabilità in materia di subappalto], 49 [Pagamento dei subappaltatori] del C.S.A.

PARTE TERZA

ART. 23 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

Si applica quanto stabilito al capo 4 [Contabilizzazione dei lavori] dagli artt. 22 [Lavori a misura eventualmente introdotti in corso d'opera], 23 [Lavori a corpo], 24 [Lavori in economia], 25 [Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera] del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

ART. 24 - VARIANTI

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e dall'art. 205 del D.Lgs. 163/2006, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, e solo se approvate

dai competenti organi della Committente ed in quanto coperte da finanziamento.

2. Si richiama integralmente al capo 7 gli artt. 38 [Variazione dei lavori], 39 [Varianti per errori od omissioni progettuali del progetto esecutivo], 40 [Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi] del C.S.A.

3. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione Lavori (D.L.), non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

4. Per i lavori oltre il "quinto", il Responsabile del Procedimento deve dare comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non

dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

5. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 25 - COLLAUDO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito al capo 11 dagli artt. 54 [Ultimazioni dei lavori, presa in consegna delle opere, istruzioni d'uso e gratuita manutenzione], 55 [Termini per il collaudo], 56 [Presa in consegna delle opere ultimate] del C.S.A.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Appalto potrà essere risolto dalla Committente:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 3 L. 1423/56 ed artt. 2 e seguenti della L. n. 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 135 del D.lgs n. 163/2006;

b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 del D.lgs n. 163/2006 e dagli artt. 21 [Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini] e 53 del CSA [Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori];

c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, dei lavori per un periodo cumulato superiore a venti giorni naturali e consecutivi;

d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (art. 47 del C.S.A:[Subappalto]);

e) nei casi previsti dal precedente art. 21 del presente contratto;

f) nei casi previsti dall'art. 131 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

g) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;

h) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico ai sensi dell'art. 135 comma 1 bis del Dlgs 163/2006 s.m.i..

i) Costituisce condizione risolutiva l'esito negativo della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di ordine generale, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs 163/2006.

l) nel caso stabilito all'art. 3, comma 9bis della L. 13.8.2010, n. 136 s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Nel caso in cui si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti da a) a l) del presente articolo, la risoluzione verrà notificata, ex art. 137 e seguenti del C.P.C., con preavviso di 5 giorni.

2. In caso di frode dell'Appaltatore la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

3. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Committente. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 138 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

5. L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi progetto e C.S.A., per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data della consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte del Committente, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente, contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, nonché quanto previsto dall'art. 1669 Cod. Civ.

6. Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

7. Si richiama la disciplina stabilita dagli artt. 53 [Risoluzione dal contratto esecuzione d'ufficio dei lavori], 21 [Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini], 20 [Inderogabilità dei termini di esecuzione] del C.S.A..

8. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento dei lavori ad altro soggetto.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale , precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

ART. 27 - RECESSO DELLA COMMITTENTE

Si applica quanto previsto dall'art. 134 D.Lgs 163/2006.

ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Così come stabilito al capo 10 dagli artt.50 [Accordo bonario e transazione], 51 [Definizione delle controversie], 52 [Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera] del C.S.A. qualsiasi controversia inerente l'Appalto, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica ,che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 34 comma 1 del Cap. Generale e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Torino.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Capitolato Generale.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.

ART. 30 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen., ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

La Committente in Torino - Via Viotti n. 8;

L'Appaltatore in

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per mag-

giore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

3. In caso di associazione temporanea di imprese eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

ART. 31 - ALLEGATI

a) Cauzione definitiva;

b) Polizza CAR - RCT.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del C.C. l'Appaltatore approva specificatamente per iscritto gli artt. 10,17,21,26,28 del presente contratto.

Torino, _____

La Committente _____

L'Appaltatore _____